

NEO-BREVIA n. 09 - 2025

a cura di

Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CONOSCIAMO L'ONAOSI

Da 120 anni è impegnata a costruire il futuro dei giovani. Continuiamo a sostenere questo importante progetto.

MISSION

La mission della Fondazione ONAOSI è sostenere, educare, istruire e formare gli orfani e i figli dei suoi contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti italiani) per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o un'arte.

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI (Fino all'età massima di 32 anni)

- Orfani del genitore contribuente
- Figli del contribuente inabile
- Figli dei contribuenti cessati dal servizio con 60 anni di età e 30 anni di contribuzione.

INTERVENTI INTEGRATIVI

- Per gli Assistiti, per i contribuenti e loro figli, connessi a particolari condizioni di disagio economico, professionale, disabilità e di studi
- Contributi economici per i figli di contribuenti, orfani del genitore non contribuente

INCENTIVI AL MERITO, ALLA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

- Premi per gli assistiti di studio, laurea, post-laurea finanziamento per la formazione e la ricerca presso Università italiane e straniere
- Orientamento agli studi universitari e al lavoro per gli assistiti e i figli dei contribuenti
- Corsi di formazione linguistica, per la preparazione ai test d'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni Sanitarie, gratuiti per gli assistiti e con costi molto contenuti per i figli dei contribuenti

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

- Ospitalità nelle attuali 11 strutture universitarie per circa 700 posti, gratuita per gli assistiti e con un costo calmierato per i figli di contribuenti
- Ospitalità nelle Case vacanza della Fondazione a Prè Saint Didier e Porto Verde, per assistiti, contribuenti e vedovi/e

ONAO SI - Contribuenti volontari e adempimenti per rinnovo quota 2025

RICEVIMENTO MODULISTICA

Scadenza: 31 marzo 2025

Per i Sanitari contribuenti volontari in regola con i versamenti al 31 dicembre 2024 è in corso di spedizione la circolare informativa con la modulistica precompilata (bollettino premarcato PagoPA) corredata delle istruzioni per effettuare il versamento della quota contributiva relativa all'anno 2025. Il pagamento del contributo deve essere effettuato non oltre il termine indicato sul bollettino precompilato.

Il bollettino è pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito/Ufficio Postale/esercenti convenzionati/canali online.

La scadenza prevista per il relativo adempimento è il 31 marzo 2025.

AL FINE DI NON COMPROMETTERE L'ASSISTIBILITÀ, OVE SE NE VERIFICHINO LE CONDIZIONI, È NECESSARIO CHE IL VERSAMENTO, PER LA CONFERMA ANNUALE DELLA ISCRIZIONE, VENGA EFFETTUATO ENTRO IL 31 MARZO 2025.

Il mancato ricevimento e/o smarrimento della modulistica non esonera dal pagamento del contributo.

In tal caso è necessario contattare gli uffici amministrativi ai seguenti numeri diretti: 075 5869.251/545/537 - e-mail contributi@onaosi.it.

È attiva l'Area Riservata agli iscritti tramite l'accesso al seguente indirizzo:

<https://areacontribuenti.onaosi.it>

CONTINUANO LE PICCONATE SULLE PENSIONI

- Dal 1° gennaio 2025 abbassamento dei coefficienti di trasformazione delle pensioni.
- Nel 2027 il requisito per andare in pensione aumenterà di 3 mesi e nel 2029 di 2 mesi.
- Elevati i limiti ordinamentali del pensionamento a 67 anni nel pubblico impiego con un ulteriore allungamento dei pagamenti del TFS/TFR.
- Confermati i tagli al calcolo delle pensioni anticipate nel pubblico impiego con la revisione retroattiva delle aliquote di rendimento, per coloro che sono iscritti alle gestioni CPDEL (enti locali), alla gestione CPS (cassa sanitari) o alla gestione CPUG (degli ufficiali giudiziari) o alla gestione CPI (insegnanti di asilo o scuole elementari parificate).
- Il trattenimento in servizio per i pubblici fino a 70 anni rischia di penalizzare ulteriormente le lavoratrici e i lavoratori, vista la discrezionalità delle amministrazioni a trattenere i lavoratori fino al 10% per attività di tutoraggio e affiancamento.
- I tagli alla perequazione per il 2023 e il 2024 non saranno più recuperabili con la ripercussione sugli anni successivi (meccanismo del trascinarsi: nella fattispecie a fronte di una durata apparentemente biennale 2023/2024 gli effetti negativi in realtà permangono invece in modo definitivo ed irreversibile per tutta la vita del pensionato).

IL LEGISLATORE CI RIPENSA: NIENTE E-FATTURA FINO AL 2026 da Il Giornale della Previdenza Enpam n.6 del 21 febbraio 2025 a cura di Antioco Fois

Il Parlamento ha deciso: per tutto il 2025 niente fattura elettronica direttamente ai pazienti. L'ulteriore proroga al divieto di emissione di e-fattura direttamente all'utente finale è stata decisa

con il voto della Camera dei deputati, che ha approvato il testo del decreto Milleproroghe già licenziato dal Senato.

NIENTE E-FATTURA AI PAZIENTI

Nei giorni scorsi, il Senato aveva approvato alcune modifiche al testo del decreto, che era stato varato lo scorso dicembre dal Governo. Il testo base approvato dal Consiglio dei ministri aveva inizialmente esteso fino al 31 marzo 2025 il divieto per medici e dentisti dall'emissione delle fatture elettroniche direttamente ai pazienti "fisici". Il testo modificato, approvato dal Senato e poi dalla Camera, ha quindi prolungato tale periodo fino al 31 dicembre 2025.

Perciò, per tutto l'anno in corso, medici e dentisti dovranno continuare a emettere la fattura cartacea ai pazienti in carne ed ossa. E solo a loro, dal momento che le fatture emesse per altre prestazioni libero-professionali (ad esempio nei confronti di pubbliche amministrazioni, società e altri soggetti con partita Iva) devono essere in formato digitale e passare per il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate.

ECM, PIÙ TEMPO PER RECUPERARE

Sono diversi gli elementi contenuti nel testo definitivo del Milleproroghe che interessano la professione medica e odontoiatrica. Uno in particolare dà ai medici e ai dentisti più tempo per conseguire tutti gli Ecm necessari a completare la formazione dei trienni precedenti.

Il decreto ha dato più tempo per conseguire tutti i crediti Ecm 2020-2022. Chi non ha completato la formazione del triennio ha perciò tempo fino al 31 dicembre 2025 per farlo.

C'è più tempo per portare a termine anche la formazione dei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. Per questi periodi sarà possibile conseguire la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso crediti compensativi, che devono essere definiti da un provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.

SU E GIÙ PER L'ITALIA, INSEGUENDO LA SALUTE da Il Giornale della Previdenza Enpam n.6 del 21 febbraio 2025 a cura di Giuseppe Cordasco

L'Italia è divisa dalle possibilità di cura, il sistema sanitario pubblico si indebolisce e il privato cresce. È quanto emerge dal rapporto "La mobilità sanitaria interregionale" curato dalla Fondazione Gimbe appena pubblicato.

GEOGRAFIA DELLA MOBILITÀ

La mobilità sanitaria in Italia evidenzia un forte squilibrio tra Nord e Sud, con Lombardia (22,8 per cento), Emilia-Romagna (17,1 per cento) e Veneto (10,7 per cento) come principali destinazioni per i pazienti che si spostano per curarsi.

Queste tre Regioni raccolgono oltre il 94 per cento del saldo attivo della mobilità sanitaria, mentre Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio e Puglia insieme costituiscono il 78,8 per cento del saldo passivo, ovvero la differenza tra risorse ricevute e versate.

Non è un caso dunque che nel 2022 – anno a cui si riferiscono i dati del rapporto – la mobilità sanitaria interregionale abbia raggiunto la cifra record di 5,04 miliardi, il livello più alto mai registrato e superiore del 18,6 per cento a quello del 2021 (4,25 miliardi).

Il rapporto mette in luce che questa disparità geografica non è più solo una criticità, ma una vera e propria frattura strutturale del Servizio sanitario nazionale, aggravata dall'approvazione della legge sull'autonomia differenziata, che rischia di consolidare le disuguaglianze nel diritto alla salute.

Tra l'altro, il fenomeno ha aspetti ancora più complessi, considerando che anche le Regioni più attrattive registrano una mobilità passiva, con pazienti che si spostano verso quelle vicine per ricevere cure di migliore qualità.

Questo dimostra che il problema della mobilità sanitaria non si limita solo alla fuga di pazienti dal Sud, ma coinvolge anche il Nord, con spostamenti verso poli sanitari d'eccellenza.

Le Regioni con il maggior debito per cure fuori dal territorio sono Lazio (11,8 per cento), Campania (9,6 per cento) e Lombardia (8,9 per cento), con un esborso superiore ai 400 milioni ciascuna.

Puglia, Calabria e Sicilia hanno visto un ulteriore peggioramento del saldo negativo, superando i 300 milioni di euro rispetto al 2021. Questo fenomeno, non solo aggrava le difficoltà economiche delle Regioni in deficit, ma aumenta anche la pressione sulle strutture sanitarie delle Regioni ospitanti, che devono gestire un afflusso sempre maggiore di pazienti provenienti da fuori.

CRESCHE IL PRIVATO

Nel rapporto della Fondazione Gimbe, tra le altre cose, si legge che più della metà delle spese per ricoveri e prestazioni specialistiche fuori Regione (54,4 per cento) viene assorbita dal settore privato accreditato, pari a 1.879 milioni di euro, mentre 1.573 milioni (45,6 per cento) finiscono nelle strutture pubbliche.

Il privato è particolarmente rilevante in Molise (90,6 per cento), Lombardia (71,4 per cento), Puglia (70,7 per cento) e Lazio (62,4 per cento), mentre ha una presenza inferiore al 20 per cento in Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Bolzano e Basilicata.

Questo dato dimostrerebbe l'indebolimento del settore pubblico, che fatica a rispondere alla domanda di cure e spinge molti pazienti a rivolgersi verso strutture private, talvolta con costi elevati.

Secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che sono stati una fonte importante del rapporto Gimbe, il 78,5 per cento della mobilità sanitaria riguarda ricoveri scelti direttamente dai pazienti (mobilità effettiva), il 17,4 per cento è dovuto a emergenze (mobilità casuale) e il 4,1 per cento deriva da incongruenze tra domicilio e residenza (mobilità apparente).

Inoltre, nel 2022, solo l'11,6 per cento dei ricoveri è avvenuto in strutture di prossimità, evidenziando la necessità per molti pazienti di affrontare lunghi spostamenti, con costi e disagi significativi.

Per molti malati e le loro famiglie, ciò comporta anche difficoltà logistiche, come la necessità di soggiornare in altre città per lunghi periodi, aggravando ulteriormente il peso economico e psicologico delle cure.

Per quanto riguarda poi la specialistica ambulatoriale, oltre il 93 per cento delle prestazioni erogate in mobilità appartiene a tre categorie: terapie (33,9 per cento), diagnostica strumentale (31,6 per cento) e analisi di laboratorio (27,9 per cento).

L'alta percentuale di diagnostica e prestazioni di laboratorio, indica che spesso i pazienti devono viaggiare anche solo per ottenere esami o terapie di base, che dovrebbero essere disponibili più facilmente a livello locale.

SSN A RISCHIO

Secondo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria rappresenta un fenomeno dalle gravi implicazioni sanitarie, economiche ed etiche, "segnale di allarme che richiede interventi urgenti per garantire un equo accesso alla salute su tutto il territorio nazionale. Senza investimenti mirati e riforme coraggiose, la mobilità sanitaria rischia di penalizzare ulteriormente i cittadini più fragili, compromettendo l'universalità del Servizio sanitario nazionale.

Inoltre – avverte ancora Cartabellotta –, l'autonomia differenziata potrebbe accentuare le disuguaglianze tra Nord e Sud, con un possibile effetto boomerang sulle Regioni più attrattive, che potrebbero avere difficoltà a garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea) ai propri residenti".

Tra i possibili approcci individuati dal report Gimbe per ridurre queste disparità, vengono citati il potenziamento delle infrastrutture sanitarie nelle Regioni meno sviluppate, l'aumento del personale medico qualificato e la promozione di politiche che incentivino la permanenza dei pazienti nelle proprie Regioni, garantendo cure di qualità a livello locale.



Le pensioni Enpam vengono rivalutate ogni anno

Vorrei chiedere se e quando ci sarà rivalutazione Istat delle pensioni.

Gentile Dottore,

sì, le pensioni Enpam verranno rivalutate come succede ogni anno. Per aggiornarle attendiamo il via libera dei Ministeri vigilanti.

Una volta ricevuto il parere favorevole, la rivalutazione decorrerà dal 1° gennaio 2025.

Il pagamento, di solito, arriva in primavera insieme agli arretrati dei mesi precedenti.

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese gennaio 2025

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 21 febbraio 2025 riferito al mese di gennaio 2025

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0	118,4	118,6	118,6	118,7	119,1	119,3	119,2	118,7	118,9
%	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2	+5,1	+1,7	+0,7	+0,6
2024	119,3	119,3	119,4	119,3	119,5	119,5	120,0	120,1	120,0	120,1	120,1	120,2
%	+0,8	+0,7	+1,2	+0,8	+0,8	+0,8	+0,4	+0,8	+0,6	+0,8	+0,0	+1,1
2025	120,9											
%	+0,6											

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: gennaio 20 25 - data di pubblicazione: 21 febbraio 2025
prossima pubblicazione: 28 febbraio 2025

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	+120,9
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,2

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GENNAIO 2025

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **120,9**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2024, vanno rivalutate dello **0,561772%**.

PREZZI AL CONSUMO GENNAIO 2025 da Istat - Ufficio Stampa

Dati definitivi

■ Nel mese di gennaio 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,6% rispetto a dicembre 2024 e dell'1,5% rispetto a gennaio 2024 (da +1,3% del mese precedente), confermando la stima preliminare.

■ L'accelerazione tendenziale è prevalentemente dovuta all'aumento dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +12,7% a +27,5%), ma anche all'attenuarsi della flessione di quelli dei Beni energetici non regolamentati (da -4,2% a -3,0%) e alla lieve accelerazione dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,1% a +3,3%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalla decelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,6% a +2,5%).

■ Nel mese di gennaio l'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile (a +1,8%), mentre quella al netto dei soli beni energetici sale lievemente (da +1,7% a +1,8%).

■ La dinamica tendenziale dei prezzi dei beni evidenzia un'accelerazione (da +0,2% a +0,7%), mentre quella dei servizi rimane stabile (a +2,6%). Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si riduce, portandosi a +1,9 punti percentuali (da +2,4 di dicembre 2024).

■ Il tasso tendenziale di variazione dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona si mantiene a +1,7%, mentre quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta (da +1,7% a +2,0%).

■ L'aumento congiunturale dell'indice generale riflette l'evoluzione dei prezzi degli Energetici regolamentati (+14,2%) e non regolamentati (+2,7%), degli Alimentari lavorati e non lavorati (+0,9% entrambi), dei Beni durevoli (+0,6%), dei Servizi relativi all'abitazione, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dai Servizi vari (+0,4% per tutti e tre). Al contrario, un effetto di contenimento della dinamica congiunturale dell'indice generale si deve alla diminuzione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-2,3%).

- L'inflazione acquisita per il 2025 è pari a +0,9% per l'indice generale e a +0,5% per la componente di fondo.
- L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,8% su base mensile, per effetto dell'avvio dei saldi invernali di abbigliamento e calzature (non considerati per l'indice NIC), e aumenta dell'1,7% su base annua (in accelerazione da +1,4% di dicembre 2024), confermando la stima preliminare.
- L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, cresce dello 0,6% rispetto a dicembre e dell'1,3% rispetto a gennaio 2024.

Il commento

A gennaio 2025 l'inflazione sale lievemente, arrivando a 1,5% dall'1,3% di dicembre 2024.

Tale andamento riflette prevalentemente l'esaurirsi delle spinte deflazionistiche dei prezzi degli Energetici (-0,7% da -2,8% di dicembre), a seguito della marcata accelerazione dei prezzi della componente regolamentata (+27,5% da +12,7%).

Nel comparto alimentare, la dinamica tendenziale dei prezzi rimane stabile su valori leggermente superiori al tasso di inflazione, così come quella del "carrello della spesa" (ferma a +1,7%).

Tra i Servizi, rallentano i prezzi di quelli relativi ai trasporti, mentre sale il ritmo di crescita di Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona.

A gennaio l'inflazione di fondo resta stabile a +1,8%.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE: IL VADEMECUM DELL'INPS

Internet, email, sms, app e social network: oggi più che mai disponiamo di strumenti e canali che offrono molteplici opportunità, ma che possono esporci anche a qualche rischio.

L'INPS è perciò in prima linea nel mettere in allerta gli utenti e segnalare i **tentativi di frode** che si verificano con diverse modalità, ma tutti finalizzati al **furto di dati personali e sensibili**.

Ecco un breve **vademecum** che raccoglie informazioni e consigli utili per difendersi dalle truffe.

Truffe online: il phishing

Tra le truffe più diffuse e insidiose, il **phishing** è un tipo di frode informatica che mira al furto dei dati sensibili.

Numerose le segnalazioni dell'INPS agli utenti su questo fronte: una delle modalità riscontrate, in particolare, è l'invio di **false email** che invitano ad aggiornare i propri dati personali o le proprie coordinate bancarie, tramite un link cliccabile, per ricevere l'accredito di fantomatici **pagamenti e rimborsi** da parte dell'Istituto. In alcuni casi il link apre una **falsa pagina** dei **servizi INPS**.

È questo il caso di numerose **email truffaldine** (pdf 118KB), come quella nell'immagine seguente, che stanno circolando a gennaio 2022. Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni, da parte di un **sedicente servizio cliente INPS**, relative a problemi nell'esecuzione di bonifici. "Non siamo in grado di effettuare il bonifico perché ci risulta che i dati registrati nel sistema non sono stati aggiornati": questo l'avviso contenuto nella email, seguito dall'invito ad **aggiornare i propri dati personali**, tramite un link, per poter ricevere il **fantomatico bonifico** da parte dell'Istituto. L'INPS invita gli utenti a diffidare di tali comunicazioni, evitando di cliccare su questi link.

Sono stati segnalati, inoltre, tentativi di truffa tramite email che invitano a **scaricare bollettini di versamento precompilati o link cliccabili** per ricevere il rimborso di contributi versati in eccesso.

Bisogna sempre diffidare di queste comunicazioni in quanto **l'Istituto**, per motivi di sicurezza, **non invia mai messaggi di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili**.

I tentativi fraudolenti si sono verificati anche durante l'**emergenza Covid-19**, un'ulteriore occasione per provare a truffare gli utenti interessati alle prestazioni e ai servizi erogati dall'Istituto per fronteggiare la crisi dovuta alla pandemia.

Ne è un esempio il caso delle email di phishing finalizzate a sottrarre i dati della carta di credito con la falsa motivazione del pagamento del [Bonus 600 euro](#) o di altre [indennità Covid-19](#).

Non solo email. È necessario fare attenzione anche agli [SMS](#) che inducono ad aprire un link per aggiornare la propria **domanda Covid-19** e a installare un'app malevola. Questi SMS non sono inviati dall'INPS.

E sempre a proposito di emergenza Coronavirus e bonus INPS, l'Istituto ha smentito la notizia circolata recentemente su un fantomatico [nuovo bonus](#), chiarendo che gli unici benefici attualmente concessi sono quelli già previsti dalle norme.

Truffe telefoniche

Gli utenti possono anche ricevere una telefonata nel corso della quale un finto operatore telefonico INPS chiede di conoscere i dati relativi alla propria posizione nell'ambito di soggetti di diritto privato, come società o associazioni.

Falsi funzionari

I tentativi di raggirio avvengono, inoltre, da parte di [falsi funzionari INPS](#) che possono presentarsi anche presso la propria abitazione. L'Istituto non invia incaricati presso il domicilio degli utenti e assistiti.

Prestiti e pubblicità ingannevole

Esistono **società**, non correlate e non riconducibili all'Istituto, che fanno riferimento nel proprio nome, in tutto o in parte, a "INPS" e che offrono [servizi](#) in termini equivoci o ingannevoli.

Si tratta di [società d'intermediazione finanziaria](#) che pubblicizzano, tramite SMS, **prestiti** sponsorizzati come "convenzionati" con l'Istituto, i cui siti non rimandano affatto ai benefici erogati istituzionalmente dall'INPS ai propri iscritti e pensionati.

Consigli utili

È importante ricordare che l'INPS non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni finanziarie.

Inoltre, tutte le **informazioni sulle prestazioni** sono consultabili **esclusivamente accedendo al sito istituzionale**.

È, quindi, necessario:

- non dare seguito a richieste che arrivino per email non certificata, telefono o tramite il porta a porta;
- diffidare di qualsiasi persona dichiarati di essere un incaricato o funzionario INPS e sostenga di dover effettuare accertamenti di varia natura;
- prestare la massima attenzione alle comunicazioni che si ricevono, non cliccare sui link di email di origine dubbia e verificare sempre l'indirizzo di provenienza.

ESEMPI E STRATEGIE PER EVITARE LE FRODI INFORMATICHE a cura di Italgas

Le frodi informatiche sono diventate una minaccia sempre più rilevante nel mondo digitale. Individui e organizzazioni devono affrontare una crescente varietà di attacchi mirati a rubare informazioni personali, finanziarie o sensibili. Questo testo esplora cosa sono le frodi informatiche, fornisce esempi comuni e propone strategie per prevenirle e gestirle.

Cosa sono le Frodi Informatiche

Le frodi informatiche sono azioni criminali che sfruttano strumenti digitali per ottenere informazioni o denaro in modo illegale. Questi attacchi possono avvenire tramite e-mail, siti web, software dannosi o altri mezzi online. Gli obiettivi principali includono dati personali, credenziali di accesso a conti bancari, numeri di carte di credito e altre informazioni finanziarie.

Esempi Comuni di Frodi Informatiche

Le frodi informatiche sono attacchi mirati a rubare dati o denaro attraverso tecniche come phishing, ransomware e truffe su siti di e-commerce. Queste minacce sfruttano la fiducia e la disattenzione degli utenti. Conoscere i principali metodi utilizzati dai cybercriminali è fondamentale per proteggersi online.

Phishing e Spear Phishing

Il phishing è una delle forme più diffuse di frode informatica. Gli attaccanti inviano e-mail che sembrano provenire da fonti affidabili (banche, aziende, fornitori di servizi) per ingannare le vittime e convincerle a fornire dati sensibili come password o numeri di carte di credito. Lo spear phishing è una variante più mirata, in cui l'attaccante personalizza l'e-mail basandosi sulle informazioni specifiche della vittima.

Ransomware

Il ransomware è un tipo di malware che blocca l'accesso ai dati della vittima fino a quando non viene pagato un riscatto. Questo attacco può paralizzare un'azienda o un individuo, poiché i file personali o professionali vengono criptati e divengono inaccessibili senza la chiave fornita dagli attaccanti.

Furto di Identità Online

Il furto di identità si verifica quando un malintenzionato riesce a ottenere informazioni personali sufficienti per impersonare la vittima, solitamente con l'obiettivo di accedere a conti bancari o richiedere prestiti a nome suo. Questo tipo di frode può avere conseguenze estremamente gravi, sia a livello finanziario che personale, poiché il criminale può accumulare debiti o compromettere la reputazione della vittima.

Frodi con Carte di Credito

Le frodi con carte di credito si verificano quando i criminali ottengono l'accesso ai dettagli delle carte di credito delle vittime e li utilizzano per effettuare acquisti non autorizzati. Questi attacchi possono avvenire attraverso siti web compromessi o mediante il furto di dati durante le transazioni online.

Strategie per Evitare le Frodi Informatiche

Per proteggersi dalle frodi informatiche, è essenziale adottare buone pratiche come evitare link sospetti, utilizzare software antivirus aggiornati e verificare l'affidabilità delle fonti online. Prestare attenzione alle comunicazioni non richieste e proteggere le proprie credenziali è fondamentale per mantenere la sicurezza digitale.

Educazione e Formazione

Un elemento fondamentale per prevenire le frodi informatiche è l'educazione. Individui e aziende devono essere consapevoli delle minacce e dei metodi utilizzati dai cybercriminali. La formazione regolare aiuta a identificare i tentativi di phishing, a riconoscere i segnali di attività sospette e a sapere come reagire.

Uso di Strumenti di Sicurezza

L'utilizzo di strumenti di sicurezza informatica come antivirus, firewall e software di crittografia è

essenziale per proteggere i propri dispositivi e dati. È anche importante mantenere i software aggiornati, in quanto gli aggiornamenti spesso includono patch di sicurezza per vulnerabilità note.

Verifica e Monitoraggio dei Dati

Monitorare regolarmente i propri account bancari e finanziari può aiutare a individuare immediatamente qualsiasi attività sospetta. È consigliabile attivare notifiche in tempo reale per ogni transazione e utilizzare l'autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza.

Pratiche Sicure di Navigazione e Comunicazione

Adottare buone pratiche di navigazione e comunicazione online può ridurre significativamente il rischio di frodi informatiche. Evitare di cliccare su link sospetti, utilizzare password forti e uniche per ciascun account e prestare attenzione a dove si condividono informazioni personali sono azioni preventive fondamentali.

Cosa Fare in Caso di Attacco

Se si cade vittima di una frode informatica, è importante agire rapidamente. Prima di tutto, contattare immediatamente la banca o il fornitore del servizio per bloccare eventuali transazioni non autorizzate. Poi, segnalare l'attacco alle autorità competenti e cercare supporto da esperti di sicurezza informatica per limitare i danni e prevenire ulteriori violazioni.

LE FRODI TELEFONICHE a cura di Mediolanum

Il fenomeno frodi telefoniche legate alla sottrazione di dati personali si divide, generalmente, in due tipologie: la clonazione della SIM telefonica (o SIM Swap) e il Vishing.

Clonazione della SIM telefonica (SIM Swap)

Il fenomeno consiste nella duplicazione fraudolenta della SIM telefonica del cliente da parte di criminali, al fine di impossessarsi del numero di cellulare del cliente.

In questo modo il frodatore, una volta entrato in possesso del numero di telefono del cliente, si sostituisce a lui con la possibilità, ad esempio, di autenticare e confermare operazioni effettuate fraudolentemente con il profilo del cliente, oppure intercettare gli SMS sia in ingresso che in uscita dal numero telefonico del cliente.

Per mitigare il fenomeno della SIM Swap si raccomanda di fare sempre attenzione alla protezione dei propri dispositivi informatici, dei propri dati personali e dei propri documenti di identità (incluse le copie di quest'ultimi).

Ci si può accorgere della clonazione della propria SIM a seguito, ad esempio, di un'anomala assenza di linea telefonica. In questo caso si consiglia di contattare tempestivamente il proprio gestore telefonico, al fine di verificare con l'operatore che non vi siano state indebite manomissioni della SIM e contestualmente di contattare la Banca per verificare la propria posizione e prendere i provvedimenti del caso.

Vishing

Il Vishing (termine derivante dalla combinazione di Voice - contatto vocale - e Phishing) è una tipologia di frode telefonica in cui i malintenzionati telefonano all'ignara vittima (fingendosi, ad esempio, operatori della Banca) cercando di indurla a fornire informazioni personali, finanziarie o di sicurezza, quali i codici segreti della banca o delle carte.

Questo tipo di frode, generalmente, segue il fenomeno del phishing/smishing con l'intento di indurre i clienti a fornire al truffatore tutte le informazioni necessarie per operare sul loro conto corrente, in maniera fraudolenta, oppure per utilizzare online le carte di credito/debito. Talvolta, il numero chiamante utilizzato dai truffatori, è simile al numero verde della Banca.

Si ricorda che il nostro numero verde 800.107.107 è abilitato alle sole chiamate in entrata; non riceverete quindi mai una telefonata della Banca dal numero 800.107.107.

Ricordiamo inoltre che Banca Mediolanum non chiama mai i clienti chiedendo i codici segreti per intero o i numeri degli strumenti di pagamento del cliente.

In caso di contatto telefonico, qualora fosse invece il cliente a chiamare la Banca, i codici segreti ed i PIN delle carte non verranno mai richiesti per intero dall'operatore telefonico della Banca.

COME DIFENDERSI DA QUESTA TIPOLOGIA DI FRODE

- Fare molta attenzione alle chiamate indesiderate o inaspettate.
- Scrivere il numero chiamante e comunicare alla persona che vi sta contattando telefonicamente che sarete voi a richiamarlo al numero verde della Banca, senza fornire alcun tipo di dato. Una volta chiusa la telefonata, chiamare la Banca al numero verde, per comunicare quanto accaduto.
- Non richiamare il truffatore al numero da lui eventualmente fornito.
- Dal momento che molte informazioni personali possono essere reperite online (per esempio sui social network), si consiglia di non dare credito a chi chiama solo perché possiede questi dati.
- Non condividere mai i codici segreti o delle carte di credito/debito; la Banca non chiede mai questi dati per intero e nemmeno le società che si occupano della gestione delle carte.
- Nel caso in cui si abbia il dubbio di essere incappato in una telefonata fraudolenta, si consiglia di segnalarlo sempre alla propria Banca, chiamando il numero verde 800.107.107 o il proprio Family Banker.

[Suggerimenti vincenti per la tua sicurezza. Scarica il vademecum.](#)



Ho letto che in Italia le pensioni sono più alte che in altri Paesi...teniamo però presente che le vere pensioni in Italia sono correlate al quantum versato direttamente o indirettamente dal datore di lavoro e che rispetto a molte altri Paesi ove sono nette cioè defiscalizzate, sono invece lorde cioè soggette alla tagliola del fisco. In particolare quelle di reversibilità che oltre che al taglio Dini sono fiscalizzate in base all'aliquota marginale del reddito del/della coniuge percipiente, procedura censurata anche dalla Corte dei Conti.

INPS - COMUNICATI STAMPA

21 febbraio 2025

Riforma della Disabilità: INPS recepisce le nuove norme.

Previste semplificazione procedurale e allargamento della sperimentazione.

L'INPS annuncia il recepimento di importanti cambiamenti nel quadro della Riforma della Disabilità, attuata dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e avviata in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 in nove province italiane.

Questa riforma, fortemente sostenuta dal Ministro Locatelli, mira a semplificare l'accertamento della disabilità e a migliorare l'esperienza degli utenti.

Tra le principali novità, si segnala l'introduzione di nuove funzionalità per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo, primo passo del processo valutativo.

L'obiettivo è quello di ridurre i tempi burocratici, migliorando l'accesso alla documentazione e semplificando il ricorso alla firma digitale.

Tutorial informativi sono già disponibili online per guidare gli utenti.

Inoltre, il "Decreto milleproroghe" estende la sperimentazione ad altre undici nuove province, portando così il numero complessivo a venti, e prolunga il periodo di test da 12 a 24 mesi.

Queste modifiche garantiscono un periodo adeguato per valutare l'efficacia delle nuove disposizioni che partiranno poi sull'intero territorio nazionale da gennaio 2027.

Un cambiamento significativo riguarda il passaggio della competenza esclusiva per l'accertamento della disabilità all'INPS, ora previsto per un anno dopo rispetto alla scadenza iniziale.

Questo assicura che la visita per la disabilità sia gestita da un unico ente pubblico, snellendo il processo attraverso la trasmissione telematica del certificato medico.

Assegno di maternità e soglia ISEE: aggiornamenti per il 2025

Gli importi del 2025 dell'Assegno di maternità, aggiornati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Pubblicazione: 20 febbraio 2025

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, Dipartimento per le politiche della famiglia, il 4 febbraio 2025 ha pubblicato un avviso nella Gazzetta Ufficiale, sull'aggiornamento dell'[Assegno di maternità](#) e della soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) per il 2025.

La [circolare INPS 19 febbraio 2025, n. 45](#) informa che, in base alla variazione della media 2024 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'importo dell'Assegno mensile di maternità, se spetta nella misura intera, sarà di **407,40 euro** per cinque mensilità; questo porta l'importo totale a 2.037 euro per le **nascite**, gli **affidamenti preadottivi** e le **adozioni senza affidamento** che si verificheranno dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Inoltre, per accedere a questo beneficio, il valore dell'ISEE deve essere **non superiore a 20.382,90 euro**.

A partire dal 20 febbraio è disponibile online il cedolino di marzo 2025 della propria pensione Inps. I pensionati possono accedere all'area riservata del sito o all'app dal telefonino, verificando l'importo e gli eventuali conguagli che potrebbero incidere negativamente sull'importo della pensione.

Per visualizzare il cedolino è necessario accedere al sito Inps, selezionare "Cedolino della pensione" e autenticarsi con SPID, CNS o CIE.

In alternativa, è possibile accedere al Fascicolo Previdenziale, navigando nella sezione "Prestazioni" > "Pagamenti"

Le tempistiche e il calendario

I pagamenti seguiranno il consueto calendario Inps.

Quindi, dal primo marzo si potrà eseguire il ritiro in contanti presso Poste Italiane.

Si segue il calendario alfabetico:

- sabato 1° marzo cognomi dalla A alla B
- lunedì 3 marzo cognomi dalla C alla D
- martedì 4 marzo cognomi dalla E alla K
- mercoledì 5 marzo cognomi dalla L alla O

- giovedì 6 marzo cognomi dalla P alla R
- venerdì 7 marzo cognomi dalla S alla Z

Il 3 marzo 2025 invece è previsto l'accredito su conti correnti bancari e postali

CAMERA - APPROVATA DEFINITIVAMENTE LA LEGGE

MILLEPROROGHE 2025 da DplMo – fonte: sito Camera

La Camera dei deputati, nella seduta del 20 febbraio 2025, ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di **termini normativi**” ([A.C. 2245](#)), già approvato dal Senato in data 13 febbraio 2025 ([A.S. 1337](#)).

Questo il contenuto della Legge Milleproroghe 2025.

L'**articolo 1** ha ad oggetto la proroga di termini in materia di **pubbliche amministrazioni**. Tra le principali misure si possono ricordare:

- la validità, a decorrere dal 2025, non superiore a tre anni e senza possibilità di proroga, delle **facoltà assunzionali** autorizzate con DPCM delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici (comma 1);
- la proroga dei termini concernenti la **tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe** concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno degli anni 2023-2024 e pubblicate, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024 per l'anno 2023 e il 7 febbraio 2025 per l'anno 2024 (commi 2-bis e 2-ter);
- la proroga al 30 aprile 2025 della disposizione del decreto-legge n. 76/2020 che limita la **responsabilità erariale** di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere **con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave**.
- la modifica della disciplina restrittiva sulla possibilità di titolarità di **incarichi pubblici per i soggetti già collocati in quiescenza**. La novella concerne l'elevamento da uno a due anni del limite massimo della durata degli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a titolo gratuito (comma 10-septies).

L'**articolo 2** riguarda la proroga di termini in materie di competenza del **Ministero dell'interno** e di personale del **comparto sicurezza-difesa** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**. Tra gli interventi si ricordano:

- la possibilità di rinnovo a richiesta fino al 4 marzo 2026 dei **permessi di soggiorno** in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli **sfollati dall'Ucraina**, con possibilità di conversione in permessi per lavoro, per l'attività effettivamente svolta (commi 2 e 3);
- la proroga al 31 dicembre 2025 della **validità di graduatorie** approvate nel corso del 2023, di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco o di vice direttore tecnico-scientifico (comma 4);
- l'estensione al 30 aprile 2025 della possibilità di usare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i **familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate**, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19**, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata (comma 5, lettera b));

- la **riserva del 30 per cento per il personale volontario** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2025 (**articolo 2-bis**).

L'**articolo 3** reca la proroga di termini in **materia economica e finanziaria**. Possono essere qui richiamate le misure riguardanti:

- la registrazione nel registro nazionale degli **aiuti di Stato** delle **misure straordinarie** adottate per il **contrasto al COVID-19** con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU) da effettuarsi entro il 30 novembre 2025 (comma 1);
- la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di presentazione della richiesta motivata per il **trasferimento agli enti territoriali**, a titolo gratuito, della **proprietà** di determinati **beni immobili** in gestione all'Agenzia del demanio (comma 3);
- la proroga al 31 dicembre 2025 della disciplina transitoria che prevede la **disapplicazione** della **riduzione** dei **canoni** di locazione per i contratti di **locazione passiva** stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza (comma 4, lettera a));
- la proroga al 31 marzo 2025 del termine per l'adozione e l'approvazione dei **bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria** relativi agli anni precedenti all'anno 2022 (comma 9);
- la posticipazione al 1° gennaio 2026 dell'operatività del nuovo regime di **esenzione IVA** per gli **enti del Terzo settore** (comma 10);
- la riammissione alla **procedura di definizione agevolata** dei carichi affidati all'**agente della riscossione** dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025 (**articolo 3-bis**).

L'**articolo 4** reca disposizioni concernenti termini in **materia di salute**. In particolare si ricordano:

- la proroga di due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, della disciplina per la maturazione dei **crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina** (comma 2-bis);
- la possibilità, anche per l'anno 2025, di **conferire incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato** a **medici specializzandi**, nonché di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento (comma 3);
- la proroga dei termini di validità dell'**iscrizione all'elenco nazionale** dei soggetti idonei alla nomina di **direttore generale delle ASL** e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale (comma 7, lettera a));
- la possibilità, per le Regioni e le Province autonome, di **incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive** svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario (comma 11).

L'**articolo 5** ha ad oggetto la proroga di termini in **materia di istruzione e merito**. Sono qui richiamate le seguenti misure:

- la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei **dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito**, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo (commi 2 e 3);
- la proroga all'anno scolastico 2025-2026 della valorizzazione dei docenti impegnati nelle **attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno** della ricerca educativo-didattica e valutativa (comma 4-bis);
- l'estensione all'anno scolastico 2025/26 della possibilità di svolgere con **modalità telematiche** sincrone, fino al 50 per cento del loro totale, i **percorsi universitari** e accademici di formazione iniziale del personale docente (comma 4-sexies);

- la proroga a dieci anni della **validità degli esami** sostenuti, senza necessità quindi di rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate, per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti (**articolo 5-bis**).

L'**articolo 6** reca la proroga di termini in **materia di cultura**. Si ricordano, in particolare:

- l'estensione al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale le **Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale** nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate (comma 1);
- la proroga per ciascuno degli anni 2028 e 2029 dello stanziamento di 2,7 milioni di euro al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'**Accademia internazionale di Imola**, dell'**Accademia musicale Chigiana di Siena** e della **Fondazione Scuola di musica di Fiesole** (comma 4-ter).

L'**articolo 7** dispone in merito alla proroga di termini in **materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**. Tra gli interventi si ricordano:

- il differimento al 30 aprile 2025 dei termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005, relativo alla **sicurezza delle gallerie ferroviarie** (comma 3);
- proroga al 2025 della sospensione dell'aggiornamento biennale dell'**importo delle sanzioni** amministrative previste dal **Codice della strada** (comma 4).

L'**articolo 8** ("Proroga di termini in **materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**") prevede per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero (comma 1), nonché la riassegnazione al bilancio del MAECI, anche per il 2025, dei fondi destinati (fino al 2020) al sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

L'**articolo 9** reca la proroga di termini in **materie di competenza del Ministero della difesa**. Possono essere qui richiamate le misure concernenti:

- la proroga fino al 31 dicembre 2025 della previsione, introdotta durante l'emergenza da Covid-19, che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei **procedimenti penali militari** (comma 2);
- la disciplina transitoria riguardante la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle **Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari** (commi 3 e 4).

L'**articolo 10** ha ad oggetto la proroga di termini in **materie di competenza del Ministero della giustizia**. In particolare, si ricordano:

- la riduzione della durata del **tirocinio** previsto per i **magistrati ordinari** da 18 a 12 mesi anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024 (commi 1 e 2);
- il differimento ulteriore fino al 1° gennaio 2026 dell'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia (comma 3);
- la proroga dell'operatività delle **sezioni distaccate** di tribunale di **Ischia, Lipari e Portoferraio** sino al 31 dicembre 2025 (commi 4-6);
- la norma di **interpretazione autentica** dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2004 in tema di termini di presentazione della domanda e di ripristino del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento o con un decreto di archiviazione (**articolo 10-bis**).

L'**articolo 11** reca disposizioni concernenti termini in **materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**. Si richiamano, tra gli altri, i seguenti interventi:

- la proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di **incremento di energia termica** da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui (comma 1);

- il differimento al 14 aprile 2025 del termine per l'iscrizione al **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti** (RENTRI) da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati (comma 2-bis).

L'**articolo 12** ha ad oggetto la proroga di termini in **materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**. Si ricordano, in particolare, le misure concernenti:

- l'estensione di un ulteriore anno del regime transitorio relativo al **cinque per mille IRPEF** per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle **ONLUS** alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino, fino al 31 dicembre 2025, ad essere destinatarie della quota del cinque per mille (comma 1);
- la proroga, a decorrere dall'anno 2025, della corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'**accompagnatore militare** (comma 1-bis).

L'**articolo 13** riguarda la proroga di termini in **materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in italy**. Possono essere richiamati gli interventi riguardanti:

- la proroga al 31 dicembre 2024 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia – e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia – sono tenute alla stipula di **contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali** a danno dei beni materiali (comma 1);
- la proroga per altri due mandati della disciplina transitoria relativa alle giunte delle **Camere di commercio** che sono state interessate da processi di accorpamento tra Camere di commercio stesse (comma 1-bis);
- la proroga al 1° ottobre 2025 del termine di decorrenza per applicare la misura che impone al produttore di informare, mediante specifica etichetta, dell'avvenuta **riduzione di quantità di un prodotto confezionato** (comma 1-sexies).

L'**articolo 14** ha ad oggetto la proroga di termini in **materie di competenza del Ministero del turismo**. Si ricordano:

- la proroga al 31 dicembre 2025 del **credito d'imposta** e del **contributo a fondo perduto** riconosciuto alle **imprese turistico-alberghiere** e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa (comma 1);
- la proroga al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale i progetti di nuovi **impianti fotovoltaici** di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (comma 2).

L'**articolo 15** reca disposizioni riguardanti proroga di **termini in materia di sport**. Si richiamano:

- il rinvio al 31 dicembre 2027 del termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un **organo consultivo rappresentativo delle tifoserie** negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche (comma 1);
- la previsione che una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate del gettito destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale sia destinata ad alimentare il **Fondo per il professionismo negli sport femminili** (comma 2-bis).

L'**articolo 16** prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1). Per tali attività il citato Dipartimento si avvale del personale e delle risorse destinate alla segreteria tecnica istituita dalla legge di bilancio del 2023 nell'ambito della Cabina di regia per la determinazione dei LEP (comma 2).

L'**articolo 17** dispone la proroga per un ulteriore biennio di tre misure agevolative in favore delle **imprese editrici di quotidiani e periodici**, in particolare in materia di quota di copie vendute necessaria per accedere ai contributi diretti, in materia di parificazione dell'ammontare del

contributo minimo a quello percepito nel 2019 e in materia di posticipazione del pagamento dei costi certificati fino a sessanta giorni dopo l'incasso del saldo del contributo.

L'**articolo 17-bis** prevede l'erogazione anche per l'anno 2025 del contributo – pari a due milioni – per favorire la **conversione in digitale** e la **conservazione degli archivi multimediali** delle imprese radiofoniche private.

L'**articolo 18** proroga le misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei **servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica** (comma 1); proroga, altresì, l'autorizzazione del citato personale a svolgere colloqui con detenuti.

L'**articolo 19** reca disposizioni concernenti **termini in materia di agricoltura**. Si ricordano, in particolare:

- l'estensione a regime dell'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della **Xylella fastidiosa** (comma 1);
- la posticipazione al 31 luglio 2025 dell'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, **cereali nazionali ed esteri** (comma 1-bis);
- la proroga del termine per l'adempimento dell'**obbligo assicurativo** per le imprese della **pesca e dell'acquacoltura** (comma 1-quater).

L'**articolo 19-bis** proroga al 31 dicembre 2025 alcuni interventi connessi alla tutela dell'**ecosistema marino**, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti nell'ambito del **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura**.

L'**articolo 19-ter** ha ad oggetto il tavolo tecnico per la verifica delle disposizioni in tema di rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal **sisma del dicembre 1990**, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

L'**articolo 19-quater** reca disposizioni concernenti **termini in materia di disabilità**. Si richiamano i seguenti interventi:

- il differimento di termini relativi alla **nuova disciplina delle persone con disabilità** e l'ampliamento della fase temporale e dell'ambito territoriale di sperimentazione della disciplina medesima (commi 1 e 2);
- il differimento al 31 dicembre 2027 del termine di operatività della **Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità**, conferendo ad essa nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità (comma 4).

All'**articolo 20** è prevista la proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in favore dei **profughi dall'Ucraina** titolari del regime di protezione temporanea. L'**articolo 20-bis** interviene sul **Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile**, prorogandolo fino al 2027 e fissando l'ammontare dei contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni bancarie.

L'**articolo 21** abroga disposizioni connesse a **termini legislativi in scadenza**. Si possono ricordare:

- l'abrogazione di talune disposizioni relative all'**autocertificazione degli stranieri** non cittadini dell'Unione europea, contenute nel decreto-legge n. 5/2012, ripristinando al contempo previsioni che allora furono espunte (commi 1 e 2);
- l'abrogazione della disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti degli **obblighi di vaccinazione contro il COVID-19**, l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni (commi 4 e 5).

L'**articolo 21-bis** prevede che non si applichi per gli anni 2025 e 2026 il termine per il quale, in via generale, sono eleggibili a **presidente della provincia** i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI

Francobollo celebrativo della Battaglia di Pavia, nel V centenario



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy **emette il 24 febbraio 2025** un francobollo *celebrativo* della **Battaglia di Pavia**, nel V centenario.

Caratteristiche del francobollo

La vignetta riproduce un particolare di uno degli arazzi della Battaglia di Pavia, capolavori della produzione tessile fiamminga del Cinquecento, realizzati tra il 1528 e il 1531 a Bruxelles dagli arazzieri Willem e Jan Dermoyen su cartoni del pittore Bernard van Orley e conservati presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, su cui si staglia il logo del 500° anniversario della storica battaglia, evento di grande importanza per l'Europa del XVI secolo.

Completano il francobollo la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

Tiratura: duecentomila quattro esemplari.

Indicazione tariffaria: B.

Bozzetto: cura di Univers Srls di Pavia e ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: quadricromia; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 48 x 40 mm.; formato stampa: 44 x 36 mm.; formato tracciatura: 54 x 47 mm.; dentellatura: 9, effettuata con fustellatura;

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene ventotto esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Nota: L'Arazzo della Battaglia di Pavia è riprodotto per gentile concessione del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli.

DIRITTI LESI PER LE PENSIONI DEI SANITARI E IL DIFFERIMENTO DEL TFS/TFR NEL SETTORE DELLA SANITÀ PUBBLICA

da Quotidiano Sanità a cura di Michele Poerio, presidente Feder.S.P.eV.



Gentile Direttore,

Le scrivo in qualità di Presidente di FEDERSPEV per evidenziare come ci stiamo muovendo a livello europeo per la difesa dei diritti dei pensionati del settore sanitario, soprattutto dopo che la sentenza della Consulta 19/2025 ha "promosso" le misure di "raffreddamento" della rivalutazione automatica delle pensioni, di cui alla legge di bilancio 197/2022 per il 2023, perché, secondo la Corte, non avrebbero leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici, come da artt. 1, 3, 4, 23, 36, 38 della Costituzione.

Come Feder.S.P.eV evidenziamo che i diritti dei pensionati del settore sanitario che noi rappresentiamo e non solo, sono lesi e che è venuto meno un rapporto di fiducia in quanto ci si dimentica che l'art. 38 della Costituzione non pone né limiti di tempo, né di misura,

all'adeguamento delle pensioni alle esigenze di vita dei titolari del diritto. La mancata indicizzazione, anche di un solo anno, con la relativa perdita del potere d'acquisto della pensione, non è più recuperabile, dal momento che le successive rivalutazioni (anche se non più taglieggiate) verranno calcolate non sul valore originario cumulato di diritto ma "sull'ultimo importo nominale eroso dal mancato adeguamento" ed inoltre la mancata o ridotta indicizzazione delle pensioni in questione è stata ripetuta nel tempo (13 volte negli ultimi 18 anni). Inoltre (Sentenza 70/2015) i trattamenti pensionistici previdenziali, in quanto retribuzione differita, devono essere parametrati alla "quantità e qualità del lavoro svolto durante la vita attiva del lavoratore" e i principi di adeguatezza e proporzionalità devono reggere nel tempo, rendendo doverosa la costanza della loro perequazione automatica (artt. 36 e 38 Costituzione).

I titolari di pensioni medio-alte, come lo sono i sanitari, che hanno avuto di diritto liquidata una pensione di tipo retributivo, si sono trovati dopo pochi anni a godere, di fatto, di una pensione, svilita nella misura, di tipo contributivo, attraverso il subdolo meccanismo della ridotta indicizzazione, e senza modifiche ordinarie e di calcolo della pensione acquisita, decretata, consolidata.

Negli ultimi 18 anni (2008-2025) le pensioni medio-alte hanno perso il 30-35% del loro valore solo per i tagli aggiuntivi alla loro rivalutazione. Inoltre nei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro si perde di vista la primaria funzione di rivalutare le retribuzioni almeno in ragione dell'inflazione registrata nel periodo di riferimento, oltre a svalorizzare il lavoro quindi consegnano i lavoratori e le loro famiglie alla povertà da pensionamento.

E in più, a distanza di quasi 15 anni dall'introduzione del differimento del TFS/TFR per i lavoratori dipendenti pubblici, permane ancora oggi l'ingiustificabile discriminazione tra i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico, che per ottenere la liquidazione possono arrivare a dover aspettare fino a sette anni. Il differimento penalizza i lavoratori pubblici, di cui molti sono del settore sanitario, non soltanto allungando i tempi di attesa dell'erogazione in seguito al pensionamento, ma inficiando anche sul potere d'acquisto dell'importo del TFS/TFR che, a causa dell'inflazione accumulata, perde valore col passare del tempo.

FATTURE CARTACEE AI PAZIENTI PER TUTTO IL 2025 da NewsLetter OMCEOMI n. 10/2025

Con l'approvazione alla Camera dei Deputati del testo emendato del cosiddetto "decreto Milleproroghe", già licenziato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, è stato confermato fino al 31 dicembre 2025 il divieto per medici e odontoiatri di emettere fatture elettroniche nei confronti di persone fisiche.

[Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202](#)

MODIFICHE AL DECRETO IN MATERIA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0 da NewsLetter OMCEOMI n. 10/2025

Publicato sulla G.U. n. 33 del 10-2-2025 il decreto "Modifiche al decreto 7 settembre 2023, in materia di Fascicolo sanitario elettronico 2.0", che modifica il precedente decreto sul FSE.

Le misure previste dal decreto saranno applicate gradualmente, divise in tre diverse fasi di attuazione coerenti con le scadenze del PNRR, ciò al fine di tutelare i diritti e le libertà di tutti gli interessati coinvolti nel trattamento dei dati sulla salute effettuate attraverso il FSE 2.0.

Il termine per la realizzazione dell'aggiornamento del Fascicolo sanitario elettronico è fissato al 31 marzo 2026.

Al fine di consentire l'esame delle modifiche previste di seguito il decreto e la comunicazione della FNOMCeO.

- [Decreto](#)
- [Comunicazione FNOMCeO n.17/2025](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE - IMU E PERTINENZE DELL'ABITAZIONE

PRINCIPALE la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Buongiorno, sono proprietario di due box rogitati come pertinenze dell'abitazione principale. Come vanno indicati in fase di compilazione del modello 730, anche ai fini dell'Imu? R.

Risponde Andrea Santoro

Buongiorno, sono proprietario di due box rogitati come pertinenze dell'abitazione principale.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari (box, cantine, eccetera) classificate o classificabili in categorie diverse da quelle a uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale stessa, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato ([articolo 10, comma 3-bis](#), del Tuir).

In sede di presentazione del modello 730, per i due box andrà specificato, nella colonna "2 - Utilizzo" del quadro B, il codice "5 - Pertinenza dell'abitazione principale". Per ciò che concerne l'Imu, essa non è dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie medesime; se, invece, una delle pertinenze, come nel caso in esame, è assoggettata ad Imu, nella colonna "12 - Casi particolari Imu" va indicato il codice "2".

LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE 2025

Il Parlamento ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

il Testo coordinato

Vedi anche precedente articolo **APPROVATA DEFINITIVAMENTE LA LEGGE MILLEPROROGHE 2025**

INPS - RENDICONTO DI GENERE 2024 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha pubblicato, in data 24 febbraio 2025, il Rendiconto di Genere del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che fornisce un'analisi aggiornata su vari aspetti rilevanti della condizione femminile

in Italia, esaminando i dati che evidenziano sia le opportunità che le criticità nei diversi contesti sociali ed economici.

I principali ambiti di analisi che ripercorrono le fasi del ciclo di vita delle persone sono stati: demografia, istruzione, mondo del lavoro, famiglie, violenza di genere, prestazioni previdenziali e socio-assistenziali.

Sono ancora rilevanti le condizioni di svantaggio delle donne nel nostro Paese, nell'ambito lavorativo, familiare e sociale.

Nel 2023, il tasso di occupazione femminile in Italia si è attestato al 52,5%, rispetto al 70,4% degli uomini, evidenziando un divario di genere significativo pari al 17,9 punti percentuali. Inoltre, le assunzioni femminili hanno rappresentato solo il 42,3% del totale.

Anche l'instabilità occupazionale coinvolge soprattutto il genere femminile in quanto solo il 18% delle assunzioni di donne sono a tempo indeterminato a fronte del 22,6% degli uomini.

Le lavoratrici con un contratto a tempo parziale sono il 64,4% del totale e anche il part time involontario è prevalentemente femminile, rappresentando il 15,6% degli occupati, rispetto al 5,1% dei maschi.

Il gap retributivo di genere rimane un aspetto critico, con le donne che percepiscono stipendi inferiori di oltre venti punti percentuali rispetto agli uomini. In particolare, fra i principali settori economici, la differenza è pari al 20% nelle attività manifatturiere, 23,7% nel commercio, 16,3% nei servizi di alloggio e ristorazione, 32,1% nelle attività finanziarie, assicurative e servizi alle imprese.

Appena il 21,1% dei dirigenti è donna, mentre tra i quadri il genere femminile rappresenta solo il 32,4%.

Per quanto riguarda il livello di istruzione, nel 2023 le donne hanno superato gli uomini sia tra i diplomati (52,6%) sia tra i laureati (59,9%), ma questa superiorità nel percorso di studi non si traduce in una maggiore presenza nelle posizioni di vertice nel mondo del lavoro.

Le donne continuano a farsi carico della maggior parte del lavoro di cura. Nel 2023, le giornate di congedo parentale utilizzate dalle donne sono state 14,4 milioni, contro appena 2,1 milioni degli uomini. L'offerta di asili nido rimane insufficiente, con solo l'Umbria, l'Emilia Romagna e la Valle d'Aosta che raggiungono o si avvicinano all'obiettivo dei 45 posti nido per 100 bambini 0-2 anni.

Le denunce per violenza di genere sono aumentate, evidenziando una problematica ancora radicata. Il Reddito di libertà, erogato dall'INPS alle donne vittime di violenza in ambito familiare, nel 2021 ha coinvolto 2.418 donne, mentre negli anni successivi, per mancanza di risorse, sono stati confermati i trattamenti solo nelle regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (circa 233 in tutto nel 2023) grazie a risorse regionali.

Per quanto concerne le prestazioni pensionistiche, sebbene le donne siano numericamente superiori tra i beneficiari di pensioni, essendo 7,9 milioni le pensionate rispetto ai 7,3 milioni di pensionati, permangono significative differenze negli importi erogati. Nel lavoro dipendente privato gli importi medi delle pensioni di anzianità/anticipate e di invalidità per le donne sono rispettivamente del 25,5% e del 32% inferiori rispetto a quelli degli uomini, mentre nel caso delle pensioni di vecchiaia il divario raggiunge il 44,1%. Questi dati sono il riflesso di una condizione di svantaggio che le donne hanno nel mercato del lavoro. Le donne prevalgono numericamente nelle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e ai superstiti. Il numero limitato delle donne che beneficiano della pensione di anzianità/anticipata (solo il 27% fra i lavoratori dipendenti privati e il 25,5% fra i lavoratori autonomi) evidenzia le difficoltà delle donne a raggiungere gli alti requisiti contributivi previsti, a causa della discontinuità che caratterizza il loro percorso lavorativo.

[Rendiconto di genere 2024](#)

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO: RAPPORTO DI LAVORO E CORRESPONSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ

Con sentenza n. 30 del 9 gennaio 2025, il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che se il CCNL non lo prevede, non sussiste il diritto del lavoratore a percepire la tredicesima mensilità, essendo pienamente legittima la prassi aziendale di suddividere la retribuzione annuale in dodici mensilità. L'unica eccezione riguarda le imprese del settore industriale ove l'obbligo della tredicesima mensilità è stabilito dall'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, recepito nel DPR n. 1070/1960.

INPS - MEDICI CERTIFICATORI, NUOVE ISTRUZIONI SULLA FIRMA DIGITALE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 662 del 21 febbraio 2025, facendo seguito al [messaggio n. 4512 del 31 dicembre 2024](#), in un'ottica di semplificazione e allo scopo di migliorare l'usabilità della procedura di invio del nuovo certificato medico introduttivo durante la fase di sperimentazione della riforma della disabilità, di cui al [decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62](#), comunica che l'apposizione della firma digitale da parte del medico certificatore, da apporre alla conclusione dell'*iter* di compilazione e trasmissione del nuovo certificato medico introduttivo all'INPS, come condizione per l'inserimento dello stesso nel Fascicolo Sanitario Elettronico, è facoltativa.

Pertanto, nella schermata della procedura denominata "Riepilogo" il medico certificatore può scegliere se firmare digitalmente il certificato medico introduttivo o inviarlo direttamente senza la propria firma digitale, spuntando l'apposita casella visualizzabile al termine dell'*iter*.

Si informa, inoltre, che è di prossimo rilascio anche la funzione che permetterà l'invio dei dati socio-economici e reddituali, finalizzati alla verifica del diritto a ottenere le prestazioni economiche di disabilità, accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS) al servizio "dati socio-economici prestazioni di disabilità", presente sul sito dell'Istituto.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 662 del 21.02.2025 (documento 062)

PENSIONI - LA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA DIVENTA IMPRESCRITTIBILE da PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz

Se esercitata dal lavoratore o dai suoi superstiti decorsi i termini ordinari di prescrizione decennale. I chiarimenti dell'Inps in merito alla nuova facoltà introdotta dalla legge n. 203/2024.

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-la-costituzione-della-rendita-vitalizia-diventa-imprescrittibile>

Nessun termine di prescrizione al diritto del lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro o del committente, di riscattare con oneri a proprio carico i contributi omessi utili ai fini della quiescenza. L'articolo 30 della legge n. 203/2024 (cd. collegato lavoro) in vigore dal **12 gennaio 2025** ha introdotto una **nuova facoltà di costituzione della [rendita vitalizia](#)** esercitabile ove sia spirato l'ordinario termine decennale previsto dai commi 1 e 5 della legge n. 1338/1962. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella **Circolare n. 48/2025**.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 48 del 24.02.2025 (documento 063)

Legge 203 del 13 dicembre 2024 entrata in vigore 12.01.2025 in G.U. 303 del 28.12.2024

Art. 30

Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'[articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338](#), e all'[articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610](#)

1. All'[articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338](#), dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma».

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal [settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338](#), introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal [settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338](#), introdotto dal comma 1 del presente articolo;

b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal [settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338](#), introdotto dal comma 1 del presente articolo;

c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#).

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 30:

- Si riporta il testo dell'[articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338](#), recante: «Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti», [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1962](#), come modificato dalla presente legge:

«Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia ommesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'[articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827](#), può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi ommessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma.».

- Si riporta il testo dell'[articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#) recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2009](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#), [pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009](#), S.O. n. 14: «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'[art. 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.

3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.

4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.

4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'[articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziato, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all'[articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono sostituite dalla seguente: "sentita";

b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'[articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#). Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, [comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

4-quater. All'[articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro".

M 4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'[articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.

4-sexies. All'[articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'[articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici](#) relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo".

4-septies. All'[articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), dopo le parole: "dei servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici](#) relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#)".

4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), dopo le parole: "producono servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici](#) relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#)".

- Per i riferimenti al [comma 203, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) si vedano le note all'articolo 29.

I MIGLIORI OSPEDALI DEL MONDO E LA POSIZIONE DELLE STRUTTURE ITALIANE da Doctor33 - n. 44 - 27 febbraio 2025

Ecco la classifica.

Newsweek ha pubblicato la classifica "World's Best Hospitals 2025", un'analisi globale che valuta le eccellenze ospedaliere in base a criteri di qualità dell'assistenza, innovazione tecnologica e reputazione tra i professionisti sanitari. L'elenco, redatto in collaborazione con Statista, si basa su sondaggi tra operatori sanitari, indicatori di performance e dati di soddisfazione dei pazienti.

Come nelle edizioni precedenti, gli ospedali statunitensi dominano la classifica con la Cleveland Clinic e la Mayo Clinic nelle prime posizioni, seguite da strutture europee e asiatiche di prestigio. La graduatoria evidenzia anche il ruolo crescente delle tecnologie sanitarie e l'adozione di modelli avanzati di gestione ospedaliera.

L'Italia si conferma presente con diverse strutture di eccellenza, in particolare in Lombardia, dove otto ospedali figurano tra i 350 migliori al mondo. Tra questi spiccano l'Ospedale Niguarda di Milano, il San Raffaele e l'Istituto Clinico Humanitas, che hanno ottenuto un riconoscimento per l'innovazione e la qualità dell'assistenza.

Top 10 degli ospedali mondiali:

1. Cleveland Clinic – USA
2. Mayo Clinic – Rochester, USA
3. The Johns Hopkins Hospital – USA
4. Charité – Universitätsmedizin Berlin – Germania
5. Toronto General Hospital – Canada
6. Singapore General Hospital – Singapore
7. Karolinska Universitetssjukhuset – Svezia
8. Sheba Medical Center – Israele
9. Asan Medical Center – Corea del Sud
10. AP-HP – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière – Francia

Performance degli ospedali italiani:

Tra le strutture italiane, l'Ospedale Niguarda di Milano è stato riconosciuto come il miglior ospedale italiano, ottenendo un posizionamento di rilievo a livello mondiale.

Inoltre, otto ospedali lombardi sono stati inclusi tra le 350 strutture sanitarie mondiali "Smart" per l'implementazione di tecnologie mediche avanzate.

Ecco l'elenco degli ospedali lombardi presenti in classifica:

- 54° posto: Istituto Clinico Humanitas – Rozzano
- 64° posto: Ospedale San Raffaele – Milano
- 88° posto: Istituto Europeo di Oncologia (IEO) – Milano
- Posizioni 101-350:
 - o Centro Cardiologico Monzino – Milano
 - o Poliambulanza Istituto Ospedaliero – Brescia
 - o Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano
 - o Istituto Nazionale dei Tumori – Milano
 - o Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo

"Il raggiungimento di questo traguardo - commenta Alberto Zoli, direttore generale dell'ospedale Niguarda - corona un obiettivo che mi è stato affidato pubblicamente dall'assessore al Welfare Guido Bertolaso esattamente un anno fa, e conferma non solo la qualità dei nostri servizi, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per il servizio sanitario italiano. La posizione di assoluto rilievo nella classifica globale sottolinea il nostro impegno costante nella ricerca, nell'insegnamento, nell'innovazione e nella cura dei pazienti, ma anche il valore della squadra dei professionisti di Niguarda, confermandoci ancora una volta un punto di riferimento per la sanità internazionale".

AGENZIA DELLE ENTRATE - CEDOLARE SECCA la Posta di Nuovo Fisco Oggi
Domanda

Buongiorno, è prevista una sanzione per la mancata presentazione nei termini della comunicazione di risoluzione di un contratto di locazione in regime di cedolare secca e, in caso affermativo, a quanto ammonta? I.

Risponde Andrea Santoro

L'**articolo 3-bis** del Dl n. 34/2019 (c.d. "decreto crescita") ha abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 23/2011, che, in caso di mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione stipulato in regime di cedolare secca, prevedeva la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Di fatto, quindi, l'obbligo di comunicazione, qualora sia stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, può ritenersi soppresso.

ARAN SEGNALAZIONI n. 4 del 27 febbraio 2025

Orientamenti applicativi

Area Sanità

ASAN121

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL AREA 23.1.2024 – Quale è la corretta applicazione dell'art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021, in merito al trattamento economico in caso di ricostituzione del rapporto di lavoro di un Dirigente Medico avente l'indennità di esclusività maggiore di 5 anni alla cessazione del rapporto di lavoro?

Premesso che l'art. 18 del CCNL si applica alle domande di ricostituzione presentate dall'entrata in vigore di tale CCNL ovvero dal 24 gennaio 2024, ai sensi del comma 2 terzo alinea il dirigente deve essere ricollocato, dalla data di ricostituzione del rapporto (ovvero la data di effettivo inizio del servizio) nella fascia di esclusività maturata al momento della cessazione.

Per quanto attiene le posizioni relative alla ricostituzione del rapporto di lavoro intervenute precedentemente l'entrata in vigore del CCNL 23.1.2024 e soggiacenti alle precedenti disposizioni contrattuali, si ritiene che alla data di entrata in vigore del predetto CCNL le stesse debbano essere rivalutate alla luce del nuovo contratto con decorrenza 24.1.2024. Resta inteso tuttavia che in nessun caso può essere riconosciuto alcun arretrato.

ASAN122

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL AREA 23.1.2024 – In tema di applicazione dell'art. 89, comma 4 del CCNL Area Sanità 2019-2021 in ordine alla determinazione del limite finanziario del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al fine di fissare l'ammontare del vincolo da rispettare, annualmente a decorrere dal 2024, per garantire l'omogeneità del confronto, risulta corretto aggiornare l'aggregato di spesa 2021, applicando il valore minimo della nuova tariffa, fissato in 80 € lordi?

Posto che il valore orario delle prestazioni aggiuntive è stato aggiornato con il nuovo CCNL 23.1.2024 in 80,00 Euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, si precisa che la dizione indicata nel comma 4 dell'art. 89 chiarisce che il riferimento è al corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 – detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità a prescindere dal valore orario. Le Aziende ed Enti infatti, in ogni caso, nell'applicare questa disciplina, sono chiamate a garantire l'invarianza finanziaria prendendo a riferimento il costo sostenuto per l'anno 2021 con le precisazioni sopra indicate. Tale limite può essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale.

ASAN125

TRIENNIO 2019-2021 - CCNL AREA 23.1.2024 – Il residuo di eventuali risorse finalizzate alla retribuzione di posizione della Dirigenza dell'Area Sanità, non integralmente utilizzato, può essere destinato ad incrementare la retribuzione di posizione parte variabile?

E' doveroso evidenziare che l'art. 72 del CCNL dell'Area della Sanità 2019/2021 prevede, al comma 3, che il fondo in oggetto, inteso nel valore complessivo, debba essere integralmente utilizzato; esso infatti va utilizzato per le finalità per le quali è stato costituito in quanto composto da risorse a destinazione vincolata.

Le modalità di individuazione dei residui invece, sono indicate nell'art. 95 comma 8 del CCNL del 19.12.2019, tuttora vigente, ove si dispone che *“alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 7 (gli utilizzi del fondo di risultato, ndr) sono altresì sommate eventuali risorse residue del presente Fondo, nonché dei fondi di cui agli artt. 94 e 96, stanziati a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato. Resta comunque fermo l'obbligo dell'integrale destinazione delle risorse nell'anno contabile di competenza.”*.

I residui dunque, sono temporaneamente utilizzati nel Fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnati ai fondi di competenza a decorrere dall'anno successivo. Si precisa che nei residui rientrano anche le somme annuali non utilizzate per impossibilità di attribuzione di tutti gli incarichi previsti nell'atto aziendale.

Fermo restando quanto sopra, proprio allo scopo di limitare comportamenti aziendali tesi a generare artificiosamente residui del fondo per la retribuzione degli incarichi che possono determinare il sovradimensionamento delle risorse annualmente destinate a retribuzione di risultato, l'art. 23, comma 2, del CCNL 23.1.2024 ha per la prima volta previsto che *“Ove sia rilevato uno strutturale mancato pieno utilizzo delle risorse consolidate del fondo per la retribuzione degli incarichi, non derivante da cessazioni o assenze, l'Azienda o ente, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. d) (Confronto aziendale), procede alla rivalutazione delle retribuzioni di posizione variabile al fine di pervenire al pieno utilizzo delle predette risorse”*.

Tale rivalutazione della parte variabile, proprio perché derivante da un inutilizzo strutturale e non da meri residui, sarà anch'essa, di conseguenza, stabile. Del resto, l'art. 23 comma 2 di cui sopra stabilisce inequivocabilmente che *“..la graduazione delle posizioni deve essere finalizzata al pieno utilizzo del fondo degli incarichi per le finalità per cui lo stesso è stato costituito e in conformità al principio di cui al comma 2 dell'art. 22 (Tipologie di incarico) in base al quale a tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico e sulla base dell'organizzazione aziendale, definendo, ove vi siano le disponibilità nel predetto fondo, anche la parte variabile della retribuzione di posizione di ciascun incarico...”* e pertanto la graduazione degli incarichi e la relativa definizione della parte fissa e variabile - che, come sancito nell'art. 69, insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico - non può essere annualmente mutevole.

Orientamenti applicativi Istruzione e Ricerca

CIRS125

Il confronto sindacale avviene con tutti i soggetti sindacali aventi titolo o solo con l'organizzazione sindacale richiedente?

L'art. 30, comma 9, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 disciplina quali siano le materie di confronto che deve avvenire con le modalità di cui all'art. 6 dello stesso CCNL. Tale ultima norma contrattuale espressamente prevede l'instaurazione del confronto, inteso come dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione sindacale, tra tutti i soggetti sindacali aventi titolo, ovvero i soggetti titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni del CCNL. Esso si avvia mediante l'invio, in forma scritta, ai soggetti sindacali suddetti,

degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. A seguito di questa trasmissione, l'amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. Indipendentemente dal fatto che l'incontro sia stato richiesto dalla totalità dei soggetti legittimati, da un gruppo di essi o da un singolo sindacato al confronto andranno convocati tutti i soggetti aventi titolo. L'avvio del confronto può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione con la convocazione di tutti i soggetti sindacali aventi titolo.

CIRS127

I dipendenti della scuola possano partecipare a più di due assemblee tenute in altre istituzioni scolastiche?

La disciplina del diritto di assemblea è stata confermata dall'art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, nel quale viene di fatto riproposto il precedente articolo 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, rubricato "Assemblee sindacali". Il comma 2 del citato art. 31 espressamente sancisce che *"In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese"*. Pertanto, essendo il limite delle due assemblee mensili finalizzato a contenere il disservizio che l'assemblea reca all'utenza sotto il profilo della continuità didattica, lo stesso interviene indipendentemente dal luogo ove l'assemblea si svolge (istituzione scolastica o ambito territoriale).

Orientamenti applicativi

Funzioni Centrali

CFC142b

È conforme con le disposizioni contrattuali la proposta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, di tipo verticale, che articoli i periodi di astensione lavorativa, in modo da ricomprendere i soli giorni lavorativi del mese di agosto, esclusi i sabati, le domeniche e i festivi infrasettimanali, ossia i giorni per i quali non è comunque prevista la prestazione lavorativa?

Come è facile intuire, l'intenzione della proposta, in pratica, è quella di indicare i periodi di astensione lavorativa scegliendoli giorno per giorno e, quindi tenendo conto delle diverse giornate di festività presenti, delle domeniche e delle giornate non lavorative come il sabato.

Sul punto occorre premettere che uno degli elementi del rapporto di lavoro a tempo parziale è la ciclicità dell'alternanza tra attività lavorativa e attività non lavorativa. In particolare, la ciclicità può essere soddisfatta nell'ambito della medesima giornata (part-time orizzontale) o alternando giornate in cui la prestazione viene resa a giornate in cui la stessa non viene resa, considerando in tale ultimo caso le sole giornate in cui la prestazione lavorativa sarebbe dovuta.

Pertanto, la proposta di questo tipo di part-time verticale, la quale nell'individuare i singoli giorni in cui astenersi dal lavoro non intervalla gli stessi con giornate lavorative, non è in linea con il disposto di cui all'art. 58 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018, salvo non venga convertita in una richiesta di part-time con assenza per l'intero mese di agosto, comprendendo quindi anche i sabati, le domeniche e i festivi infrasettimanali, in modo tale che durante tale mese non venga effettuata neanche un'ora di prestazione lavorativa.

CFC143b

I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/92, fruibili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, possono essere utilizzati anche per frazioni di ora inferiori ad un'ora di permesso?

In primo luogo, si deve sottolineare che l'art. 33 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018, nel prevedere che i tre giorni di permesso ex L. 104/92 possono essere fruiti anche ad ore, non fa cenno alla ipotesi di fruizione per frazioni di ora.

Anche la disciplina più generale della fruizione dei permessi orari retribuiti di cui all'art. 25 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022, prevede che i permessi orari di cui si tratta non sono fruibili per meno di un'ora. Analogamente dicasi per i permessi orari per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, previsti dal comma 3, lett. c) dell'art. 26 del medesimo CCNL.

Pertanto, i permessi di cui all'art. 33, comma 1, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018, laddove fruiti ad ore, non possono essere utilizzati per frazioni inferiori ad 1 ora, per la prima ora. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di avvalersi del beneficio per le frazioni orarie consecutive alla prima ora di utilizzo (ad es. 1 h e 35 minuti, 2 h e 10 minuti, ecc.).

Sezione Giuridica

Corte di Cassazione

Sezioni Lavoro

Sentenza 2618/2025

Diritto del lavoro – Principio generale – Congedo parentale



[cass-civ-sez-lavoro-sent-2618_data-ud-04-12-2024-04-02-.pdf](#)

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il diritto al congedo parentale, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, è finalizzato ad assicurare l'assistenza affettiva e materiale del genitore al figlio nei primi anni di vita. L'uso del congedo parentale per svolgere attività lavorativa, in contrasto con le sue finalità, costituisce abuso del diritto e può integrare giusta causa di licenziamento, indipendentemente dalla sovrapposizione temporale tra il periodo di congedo e l'attività lavorativa.

*Estratta da Wolters Kluwer – One legale

INPS - DETRAZIONI FISCALI PER CARICHI DI FAMIGLIA: NOVITÀ 2025 da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 698 del 26 febbraio 2025, illustra le **modifiche normative**, intervenute con la legge di Bilancio per l'anno 2025 ([Legge n. 207/2024](#)), relative alle **detrazioni fiscali riconosciute per ciascun figlio e per gli ascendenti conviventi con il contribuente**, e specifica i **requisiti di cittadinanza necessari ad accedere alle detrazioni**.

Il messaggio, inoltre, ricorda che è **onere del contribuente** dichiarare al sostituto di imposta il diritto alle detrazioni previste e di comunicare tempestivamente ogni variazione.

L'articolo 1, comma 11, della [Legge n. 207/2024](#), ha introdotto le seguenti novità in materia di **detrazioni per carichi di famiglia**, modificando l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR):

- al comma 1, lettera c) del citato articolo 12, con riferimento ai figli a carico, la detrazione per carichi di famiglia spettante è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell'importo massimo di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi del coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a

30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- al comma 1, lettera d), del medesimo articolo, la detrazione fiscale è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell'importo massimo di 750 euro, da ripartire *pro quota* tra coloro che vi hanno diritto, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente;
- è aggiunto all'articolo 12, il comma 2-bis, il quale prevede che: “*Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero*”.

Al riguardo, l'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha proceduto ad adeguare il sistema informativo delle “Detrazioni Unificate” come di seguito rappresentato:

- azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili;
- revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 698 del 26.02.2025 (documento 064)

INAIL - COMUNICAZIONE INFORTUNIO: AGGIORNAMENTO DI TABELLE TIPOLOGICHE da Dpl Mo – fonte: Inail

Il 6 marzo 2025 è previsto l'aggiornamento di tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati.

Le modifiche sono riportate nel file “20250306-Variazioni Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”. È, inoltre, disponibile la tabella generale “20250306-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”, con lo storico dei comuni, le associazioni ISTAT-ASL e quelle ISTAT-SEDI INAIL-CAP, che sostituisce totalmente la tabella attualmente in uso.

I file sono disponibili ai seguenti percorsi:

- “Comunicazione di infortunio”: *Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio > Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati*
- “Denuncia/comunicazione di infortunio”: *Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati*
- “Denuncia di malattia professionale e di silicosi/asbestosi”: *Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezione Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati*
- “Certificati medici (di infortunio)”: *Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati per certificati medici di infortunio*

